

F.to Malfatti rag. Walter

OGGETTO: Convenzione per la gestione congiunta e coordinata di un Assistente Tecnico cat. C liv. base tra i Comuni di Ragoli e Preore. Presa d'atto quota di spesa a carico del Comune di Preore per l'anno 2013 e contestuale liquidazione.

OGGETTO: Convenzione per la gestione congiunta e coordinata di un Assistente Tecnico cat. C liv. base tra i Comuni di Ragoli e Preore. Presa d'atto quota di spesa a carico del Comune di Preore per l'anno 2013 e contestuale liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 di data 28.03.2012, esecutiva, mediante la quale veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione associata di un Assistente tecnico cat. C livello base tra i Comuni di Ragoli e Preore.

Dato atto che con la medesima deliberazione consiliare n. 14/2012 sopra citata viene tra l'altro stabilito che il Comune di Ragoli provvede al riparto delle spese derivanti dalla convenzione in argomento nella seguente misura:

- 28/36 a carico del Comune di Ragoli;
- 8/36 a carico del Comune di Preore.

Considerato che in data 04.04.2012 è stata sottoscritta la convenzione relativa alla gestione di un Assistente tecnico cat. C livello base dai Sindaci dei rispettivi Comuni, per un periodo di 2 anni decorrenti dal 01.04.2012, rinnovabile per uguale periodo.

Rilevato che il Comune di Ragoli con nota prot. n. 892 di data 18.02.2014, pervenuta al prot. n. 549 dd. 18.02.2014, ha trasmesso il riparto delle spese sostenute per l'anno 2013, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per il servizio in narrativa.

Preso atto che la quota di spesa a carico di questo Comune, evidenziata nel riparto consuntivo relativo all'anno 2013 è pari ad € 8.346,60.

Ricordato che l'art. 4 della vigente convenzione tra i Comuni prevede che il Comune di Ragoli invierà entro il mese di febbraio il rendiconto dell'anno precedente contabilizzato sulle effettive prestazioni e il Comune di Preore provvederà al rimborso degli importi addebitati entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto finale, previa verifica del servizio effettivamente prestato.

Ravvisata l'opportunità di procedere ora alla formale presa d'atto della quota di spesa a carico di questo Comune e a provvedere alla liquidazione della stessa.

Visto che all'intervento 1010603 (cap. 340) dell'uscita del bilancio di previsione 2014, gestione residui passivi e competenza, esiste l'apposita e sufficiente disponibilità.

Visto il provvedimento di data 25.10.2012 prot. n. 3275 con il quale il Sindaco individua i dipendenti responsabili dei vari servizi.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 26 dd. 03.06.2014, immediatamente esecutiva, avente per oggetto "Approvazione atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio per l'anno 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi".

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 20.03.2001, assoggettata a controllo da parte della Giunta Provinciale in data 04.05.2001 sub. n. 7590/01-R.12, e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28.12.2009.

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto che la quota di spesa a carico di questa Amministrazione per la gestione del servizio ufficio tecnico, in convenzione con il Comune di Ragoli, per l'anno 2013 ammonta a complessivi € 8.346,60, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Comune di Ragoli.

2. Di liquidare a favore del Comune di Ragoli la somma di € 8.346,60 quale quota a saldo spese per il servizio ufficio tecnico per l'anno 2013 come risultante dalla richiesta prot. n. 892 di data 18.02.2014 (ns. prot. 549 dd. 18.02.2014).

3. Di imputare la spesa complessiva di € 8.346,60 all'intervento 1010603 (cap. 340) dell'uscita del bilancio esercizio finanziario 2014, gestione residui passivi e competenza, dove esiste l'apposita e sufficiente disponibilità.

4. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

\\ *** ///